



COMITATO ECOLABEL ED ECOAUDIT
SEZIONE EMAS ITALIA

**PROCEDURA PER
L'ABILITAZIONE E LA SORVEGLIANZA DEI
VERIFICATORI AMBIENTALI SINGOLI**

Rev. 1

Roma, 29 luglio 2019



Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Consiglio del 25 novembre 2009, in seguito chiamato Regolamento EMAS, istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit per promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione, l'applicazione e la valutazione di sistemi di gestione ambientale, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate;
- il Regolamento EMAS stabilisce agli articoli 20 e 21 i requisiti e le competenze di cui i verificatori ambientali devono dimostrare il possesso e la competenza che gli organismi di accreditamento/abilitazione devono valutare in relazione alla portata dell'accREDITAMENTO/abilitazione richiesta; stabilisce inoltre all'articolo 22 le prescrizioni supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi;
- il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 e successive modifiche e integrazioni istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III - Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di organismo nazionale competente;
- ai sensi dell'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, l'Organismo Competente svolge anche le funzioni di accreditamento (oggi abilitazione) e controllo dei verificatori ambientali in attuazione di quanto previsto all'art. 4, punto 1 del Regolamento EMAS.
- in conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per l'accREDITAMENTO (oggi abilitazione) dei verificatori ambientali;
- il Regolamento EMAS così come modificato dal Reg. CE 1505/2017 stabilisce agli Allegati I, II e III i requisiti per l'analisi ambientale, il SGA e gli audit ambientali interni;
- il Regolamento EMAS così come modificato dal Reg. CE 2026/2018 stabilisce all'Allegato IV gli elementi e i requisiti minimi che le dichiarazioni ambientali devono contenere.

Considerato che:

l'ISPRA, in qualità di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, svolge le attività di abilitazione dei verificatori ambientali impegnandosi ad attenersi alla procedura per l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali stabilita dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia,

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nella seduta del 29 luglio 2019

ADOTTA

la presente Revisione 1 della

“PROCEDURA PER L'ABILITAZIONE E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI
AMBIENTALI SINGOLI”.

SEZIONE 1

ASPETTI GENERALI

1.1 Oggetto

La presente procedura stabilisce i requisiti e le modalità per l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali Singoli in Italia da parte del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, nel seguito indicato come Comitato, che svolge le funzioni di Organismo di Abilitazione, ai sensi del Regolamento CE n. 1221/09 (EMAS) e s.m.i.

Per la sorveglianza sui verificatori ambientali abilitati in altri stati membri dell'unione europea operanti sul territorio nazionale si rimanda alla specifica procedura "*Notification of foreign environmental verifiers licensed in other EU member states*" adottata dal Comitato.

Ai fini della presente procedura si intendono come verificatori ambientali singoli le persone fisiche che esercitano la funzione di verificatore ambientale e svolgono le attività di verifica e convalida a titolo personale secondo quanto indicato all'art. 21 del Regolamento EMAS.

L'abilitazione è concessa ai singoli con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per le quali l'interessato dimostri di possedere le competenze e le esperienze necessarie per svolgere questo compito.

1.2 Definizioni

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Comitato	Sezione EMAS del Comitato Ecolabel Ecoaudit istituito ai sensi del DM 413/95 cui è attribuito il compito di Organismo di accreditamento (oggi abilitazione) nazionale previsto dal Regolamento EMAS. Il Comitato ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui è attribuito il compito di supporto tecnico al Comitato. L'ISPRA che ha sede in Roma in Via Vitaliano Brancati n. 48 CAP 00144.
Diritti annuali e Spese	Stabiliti dal Comitato ai sensi dell'art. 14 del DM 413/95.
Abilitazione	Processo di riconoscimento, da parte del Comitato, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento EMAS da parte di un soggetto richiedente (singolo professionista).
Verificatore ambientale	Qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione o gruppo di persone fisiche o giuridiche che abbia ottenuto l'accreditamento/abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS.
Portata dell'abilitazione	La portata dell'abilitazione dei verificatori ambientali è definita in accordo alla classificazione delle attività economiche (codici NACE) istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. La portata dell'abilitazione è concessa in relazione alla competenza del verificatore ambientale. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della complessità delle attività soggette a verifica.
Sorveglianza	Attività di verifica sistematica del Comitato sul mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'abilitazione. La sorveglianza viene effettuata in conformità a quanto stabilito dal Regolamento EMAS agli artt. 23 e 24.

Macrosettori	Raggruppamento di codici NACE che, per tipologia di attività e relativi impatti ambientali richiedono metodologie di valutazione analoghe.
Scuole EMAS Ecolabel	Organizzazioni che hanno aderito allo schema di riconoscimento corsi di formazione EMAS ed Ecolabel approvato dal Comitato e che hanno avuto il riconoscimento dei relativi corsi.

1.3 Riferimenti normativi

La documentazione di riferimento per l'abilitazione è la seguente:

- Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e s.m.i.
- Decisione della Commissione 832/2011 relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
- Decisione (UE) 2285/2017 Guida utenti
- Documenti di riferimento settoriali, laddove disponibili
- Norme tecniche nazionali ed internazionali:
 - UNI EN ISO 14001 *Sistemi di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso*
 - UNI EN ISO 19011 *Linee guida per audit di sistemi di gestione*
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 *Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione*

1.4 Abilitazione

L'abilitazione può essere richiesta dalle persone fisiche, compresi i residenti in altri paesi dell'Unione Europea, purché dotati di stabile domicilio in Italia.

Per la compilazione della domanda di abilitazione, il richiedente si dovrà attenere allo schema di cui all'Allegato 2. Per la domanda di abilitazione dei verificatori ambientali per determinati paesi terzi (extra UE) dovrà essere utilizzato l'Allegato 7.

SEZIONE 2

ABILITAZIONE E SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

2.1 Presentazione della domanda di abilitazione

La domanda di abilitazione, redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 alla presente procedura con la documentazione allegata, deve essere trasmessa al Comitato tramite PEC (comitato.emas@pec.it) o alla e-mail del Comitato (comitato.emas@isprambiente.it) corredata dai documenti allegati in formato PDF. La domanda deve specificare il/i codice/i NACE per il quale il richiedente si presenta e deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente.

La documentazione allegata alla domanda deve comprovare i titoli posseduti, nonché le procedure utilizzate per le verifiche del sistema e per la convalida della dichiarazione ambientale, da cui sia possibile rilevare le metodologie impiegate, la conoscenza degli elementi concernenti la convalida stessa e, in generale, il possesso di tutte le competenze per espletare le mansioni di cui all'art. 25 del Regolamento EMAS.

Per quanto attiene gli oneri a carico del richiedente, questi dovranno essere versati secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 alla presente procedura.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di conoscere ed accettare integralmente, e senza riserve, le disposizioni contenute nella presente procedura e di impegnarsi

a versare le spese definite nell'Allegato 3 secondo i tempi e le modalità ivi indicate.

2.2 Fasi dell'abilitazione

L'abilitazione dei verificatori ambientali singoli avviene con le seguenti modalità:

- a. esame dei titoli formativi, professionali e scientifici prodotti dal richiedente;
- b. una prova scritta sulle tematiche attinenti il Regolamento EMAS, e delle norme tecniche applicabili ai sistemi di gestione ambientale;
- c. un esame per accertare i requisiti di competenza, di esperienza e di capacità personali per svolgere le attività di verifica e convalida;
- d. supervisione attraverso una sorveglianza diretta, delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e la convalida della dichiarazione ambientale, svolta dal richiedente, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione EMAS.

Le fasi di cui sopra sono svolte nella sequenza indicata. Ciascuna di esse viene svolta successivamente al buon esito della fase precedente ed alla risoluzione di eventuali non conformità che devono essere notificate per iscritto al richiedente e le cui azioni correttive devono essere accettate dall'ISPRA. L'efficacia delle azioni correttive può essere verificata dall'ISPRA in fase di sorveglianza. Al termine di ogni fase, l'ISPRA informa il Comitato sull'esito dell'istruttoria in corso, sulle integrazioni richieste e le non conformità contestate al richiedente.

Per la fase d), è necessario che il richiedente informi l'organizzazione, coinvolta nel processo di verifica e convalida, sullo scopo della supervisione dell'ISPRA e che l'esito della convalida stessa sarà strettamente legato al buon esito dell'istruttoria di abilitazione. Il richiedente l'abilitazione deve produrre dichiarazione di consenso da parte dell'organizzazione oggetto di verifica e convalida.

2.3 Esame dei titoli formativi professionali e scientifici e cause di non ammissibilità all'esame

Il Comitato trasmette la domanda di abilitazione e la relativa documentazione all'ISPRA, che avvia il procedimento entro 15 giorni dal ricevimento comunicando al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento esamina la documentazione e ne verifica la rispondenza con i requisiti riportati nell'Allegato 4 alla presente procedura.

L'ISPRA può richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni alla documentazione presentata e, in questo caso, il richiedente provvede ad inviare i chiarimenti e/o la documentazione supplementare entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. L'ISPRA informa il Comitato sull'ammissibilità del richiedente alle fasi successive entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Non si computa in tale termine il/i periodo/i eventualmente trascorso/i in attesa dei chiarimenti da parte del richiedente.

Sulla base di tali informazioni, il Comitato delibera l'ammissione all'esame e ne dà comunicazione al richiedente.

Non è comunque possibile l'ammissione all'esame in presenza di situazioni previste dalla presente procedura come causa di sospensione (punto 3.9), o revoca dell'abilitazione (punto 3.10), ovvero in caso di manifesta non soddisfazione dei requisiti di indipendenza, obiettività, competenza ed esperienza richiesti dal Regolamento EMAS e dalla presente procedura.

In caso di mancata ammissione all'esame, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 3.11 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione.

2.4 Costituzione e compiti della Commissione e svolgimento dell'esame

Successivamente all'ammissione dei candidati, il Comitato nomina un'apposita Commissione d'esame composta al massimo da 5 membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Della Commissione fa parte un esperto del Servizio Certificazioni Ambientali dell'ISPRA ed il Comitato può nominare uno dei suoi componenti in qualità di osservatore. L'ISPRA cura l'organizzazione e lo svolgimento degli esami; a tal fine istituisce un'apposita segreteria tecnica.

La commissione opera secondo le linee guida di cui all'Allegato 4 della presente procedura. Il numero delle sessioni di svolgimento dei colloqui sarà stabilito, di volta in volta, dal Comitato in funzione delle richieste pervenute. In ogni caso, sarà garantita, in presenza anche di un solo candidato, almeno una sessione per ogni anno. Agli ammessi all'esame, il Comitato comunica il giorno, l'ora e l'indirizzo della sede di svolgimento degli esami con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

La Commissione decide, sulla base di valutazioni verbalizzate all'atto del suo insediamento, se far precedere il colloquio da una prova scritta consistente in una serie di domande a risposta multipla. I lavori della commissione sono verbalizzati dalla segreteria tecnica che provvede ad inoltrare al Comitato la lista dei candidati idonei e non idonei ed il verbale.

Il Comitato, esaminati gli atti della Commissione, si pronuncia sull'ammissione di ciascun candidato alla successiva fase di prova in campo.

L'esito degli esami viene comunicato dal Comitato al candidato, il quale, in caso di esito positivo, concorda con l'ISPRA la data e il luogo per la prova in campo.

2.5 Candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS" riconosciuta dal Comitato

Ai candidati in possesso di attestato rilasciato da una "Scuola EMAS", che presentano la domanda come verificatore ambientale singolo per il settore indicato nell'attestato, vengono applicate le norme e le facilitazioni in vigore all'atto dell'approvazione dei relativi corsi.

Le modalità d'inoltro della domanda di abilitazione sono le stesse descritte al punto 2.1. In caso di esito positivo, la portata dell'abilitazione può essere limitata. Tale portata tiene inoltre conto, secondo i casi, delle dimensioni e della complessità dell'attività (Art. 21 del regolamento EMAS).

Le fasi dell'abilitazione per tali candidati saranno costituite da:

a. I° Livello SE-RA

1. Presentazione di idonea documentazione atta a comprovare:
 - esperienza lavorativa di base prevista all'allegato 1 punto b.1 della presente procedura ridotta di 1 anno;
 - requisiti previsti all'allegato 1 punti b.2, c. e d. della presente procedura;
2. Colloquio esame (vedi precedente punto 2.4)
3. Prova in campo (vedi successivo punto 2.6) in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.

b. II° Livello ME-VA

1. Presentazione di idonea documentazione atta a comprovare:
 - esperienza lavorativa di base prevista all'allegato 1 punto b.1 della presente procedura ridotta di 2 anni;
 - requisiti previsti all'allegato 1 punto b.2 della presente procedura: effettuazione di almeno 7 audit completi, di cui almeno due in EMAS, come auditor di prima,

seconda o terza parte, realizzati in applicazione di una norma di legge o di standard nazionali o internazionali che preveda l'adozione di forme di autocontrollo da parte di un'organizzazione. Dei 7 audit, almeno 3 devono essere condotti come Team Leader ed almeno due sui Sistemi di Gestione Ambientale. Tali audit potranno anche essere eseguiti durante il Project Work del Master di II° Livello ME-VA.

- Requisiti previsti ai punti c. e d. dell'Allegato 1 della presente procedura
- 2. Prova in campo (punto 2.6 della presente Procedura) in uno dei settori di attività (codici NACE) indicati nell'attestato rilasciato dalla scuola.

In entrambi i casi l'esperienza di lavoro deve essere maturata in una posizione tecnica, gestionale o professionale che abbia comportato l'esercizio nella capacità di giudizio, nella soluzione di problemi e nella comunicazione, e la competenza nel campo delle tematiche ambientali.

2.6 Prova in campo

La prova in campo prevede la supervisione, da parte dell'ISPRA, attraverso una sorveglianza diretta delle attività durante la verifica del sistema di gestione ambientale e di convalida della dichiarazione ambientale EMAS, svolta dal candidato, presso un'organizzazione che intende richiedere la registrazione e che opera in uno dei settori (codici NACE) per i quali egli sia stato ritenuto idoneo a seguito del superamento dell'esame e/o riportato sul certificato rilasciato dalla scuola.

Al termine della prova in campo, l'ISPRA trasmette al Comitato, entro 30 giorni, una relazione, contenente l'esito finale dell'istruttoria. La relazione deve includere ogni elemento utile alla valutazione della domanda e deve comprendere:

- o una trattazione esaustiva di tutti gli aspetti previsti all'art. 20, commi 2-8 del Regolamento EMAS;
- o una sintesi del procedimento svolto ivi comprese le eventuali non conformità emerse ed una valutazione sulle azioni correttive attuate;
- o i macrosettori (oppure i relativi codici NACE) richiesti e concedibili sulla base delle professionalità esistenti all'interno dell'organizzazione;
- o l'esito finale comprese le eventuali limitazioni in termini di portata, i riferimenti normativi a supporto e tutti gli elementi utili alla decisione stessa.

2.7 Rilascio dell'abilitazione

Il Comitato, esaminato il rapporto tecnico dell'ISPRA si pronuncia sull'abilitazione e su eventuali limitazioni alla sua portata in termini di tipologia di attività e di dimensione dell'organizzazione.

Il Comitato può richiedere all'ISPRA chiarimenti o supplementi di istruttoria, fissandone il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti e per la conseguente deliberazione sull'abilitazione.

Il richiedente è informato per iscritto dal Comitato sull'avvenuto rilascio dell'abilitazione entro 15 gg. dalla relativa deliberazione.

In caso di mancato rilascio dell'abilitazione, il Comitato informa il richiedente, specificandone i motivi. In questo caso, il richiedente può presentare al Comitato apposita istanza di ricorso secondo le modalità indicate nel successivo punto 3.11 e/o ripresentare la domanda non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione di mancata concessione.

2.8 Validità dell'abilitazione dei verificatori ambientali singoli

L'abilitazione è soggetta al mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.



Per questo motivo, il verificatore è soggetto a sorveglianza periodica secondo le modalità descritte al successivo punto 2.9 della presente procedura. Ogni quattro anni viene aggiornato il certificato di abilitazione a seguito del buon esito dell'attività di sorveglianza.

Il verificatore ambientale è tenuto a dare comunicazione al Comitato di ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione di prima abilitazione ed inviare, entro 60 giorni, la relativa documentazione aggiornata.

2.9 Sorveglianza

L'ISPRA effettua, con cadenza almeno biennale come previsto all'art. 23 commi 4 e 5 del Regolamento EMAS, una sorveglianza finalizzata ad accertare il mantenimento, da parte del verificatore ambientale abilitato, di tutti i requisiti che hanno consentito l'abilitazione ed a controllare la qualità delle verifiche effettuate. Tale sorveglianza può assumere la forma di supervisione a campione presso le organizzazioni, analisi documentale o entrambe le precedenti modalità. Essa sarà proporzionata all'attività svolta dal verificatore.

La sorveglianza di tipo documentale viene effettuata attraverso l'analisi delle dichiarazioni ambientali convalidate dal verificatore, sia in fase di prima registrazione che di rinnovo della registrazione, e del rapporto di verifica qualora richiesto. Tale monitoraggio continuo delle attività del verificatore ambientale può dare luogo a riunioni con il verificatore ambientale finalizzate alla risoluzione delle eventuali carenze riscontrate.

2.10 Estensione della portata dell'abilitazione dei verificatori ambientali singoli

Il verificatore ambientale singolo abilitato può richiedere l'estensione dell'abilitazione, presentando una successiva domanda, potendo comunque fare riferimento, per quanto di attualità, ai documenti precedentemente presentati. Il Comitato tenuto conto degli ambiti di estensione richiesti stabilisce, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dall'ISPRA, se sottoporre il verificatore ambientale singolo solo ad un colloquio o a una supervisione in campo alla prima verifica sul settore in estensione.

SEZIONE 3

NORME FINALI

3.1 Certificato di abilitazione

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'abilitazione e/o dell'estensione della portata dell'abilitazione è corredata da un certificato, a firma del presidente del Comitato, redatto secondo lo schema dell'Allegato 5 alla presente procedura. Il Certificato riporta i codici NACE per i quali il verificatore è autorizzato ad operare in Italia ed in Europa e il periodo di validità del certificato.

3.2 Elenco dei verificatori ambientali abilitati

L'ISPRA cura l'elenco nazionale dei verificatori ambientali abilitati previsto dall'articolo 28 comma 8 del regolamento EMAS e trasmette alla Commissione Europea, per il tramite di Accredia, i dati relativi all'elenco dei verificatori ambientali abilitati ed i relativi aggiornamenti.

3.3 Abilitazione dei verificatori ambientali per operare in paesi terzi (extra UE)

I verificatori ambientali singoli abilitati possono richiedere l'abilitazione per operare in paesi terzi.

A tale scopo la domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 7 alla

presente procedura e deve contenere l'indicazione del/i paese/i in cui si intende operare e delle divisioni NACE per il quale il richiedente si presenta.

La domanda di abilitazione per operare in paesi terzi deve essere trasmessa al Comitato, a mezzo plico raccomandato A/R o per corriere, debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente. Essa deve essere corredata da un CD contenente copia in formato PDF dei documenti allegati.

I requisiti supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi sono stabiliti all'art. 22 del Regolamento EMAS e riguardano i seguenti aspetti:

- a. conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l'abilitazione;
- b. conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l'abilitazione.

I suddetti requisiti (a) e (b) si ritengono comunque soddisfatti se viene dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale con una persona o una organizzazione qualificata e indipendente dall'organizzazione soggetta a verifica che soddisfa tali requisiti.

Il verificatore ambientale abilitato per operare in paesi terzi è tenuto al versamento delle relative spese di istruttoria, compresa la fase di sorveglianza, secondo le modalità e gli importi previsti nell'Allegato 3 alla presente procedura. Sono a carico del Verificatore anche eventuali oneri di traduzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Reg. EMAS, il verificatore ambientale è tenuto a notificare al Comitato, con almeno 6 settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica e convalida da svolgere nei paesi terzi, le informazioni relative al luogo e ai tempi della verifica e convalida, nonché agli eventuali nuovi contratti stipulati ai fini del soddisfacimento dei punti a) e b), nel caso in cui quelli precedentemente inviati non fossero più validi.

L'eventuale attività di sorveglianza viene di volta in volta deliberata dal Comitato in base alle informazioni ricevute.

Ai Verificatori ambientali abilitati per operare in paesi terzi viene rilasciata una specifica appendice al certificato di abilitazione indicante l'elenco dei paesi oggetto dell'abilitazione.

3.4 Riunioni periodiche con i verificatori ambientali accreditati/abilitati

Il Comitato con il supporto dell'ISPRA può partecipare alle riunioni periodiche con i verificatori ambientali accreditati/abilitati programmate da Accredia per approfondimenti, per discutere tematiche di interesse comune e per uno scambio di informazioni e comunicazioni.

3.5 Comunicazioni con i verificatori

I verificatori ambientali abilitati si impegnano a comunicare al Comitato, e per conoscenza ad ISPRA, ogni problematica inerente l'interpretazione del Regolamento EMAS.

La soluzione di problematiche emerse su aspetti specifici del Regolamento EMAS sono condivise con i verificatori dal Comitato che delibera in merito con l'emanazione di "Posizioni", lettere circolari, ecc. La relativa informazione viene pubblicata sul sito web. I suddetti documenti costituiscono un riferimento obbligatorio per i verificatori e per le organizzazioni.

3.6 Obblighi dei verificatori ambientali

Gli obblighi, cui sono soggetti i verificatori ambientali, sono definiti nel Regolamento EMAS. I verificatori ambientali abilitati in Italia sono altresì tenuti al rispetto delle regole professionali deontologiche e delle raccomandazioni emanate dal Comitato.

I verificatori ambientali abilitati in Italia devono:



- a. comunicare entro 60 giorni al Comitato tutte le modifiche avvenute, successivamente alla data di abilitazione, nelle procedure e negli altri requisiti, comportanti significativi mutamenti della sua funzionalità o comunque rilevanti ai fini dell'abilitazione.
- b. Inoltrare all'ISPRA, con cadenza almeno semestrale (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio), la pianificazione delle proprie attività di verifica e convalida EMAS presso le organizzazioni aventi sede nel territorio nazionale. L'ISPRA attiva le sorveglianze sulla base di quanto pianificato da parte di ogni verificatore concordando con quest'ultimo le modalità di intervento.
- c. Informare il Comitato e l'ISPRA in merito ad incidenti e/o emergenze ambientali occorse ad organizzazioni registrate;
- d. Informare il Comitato e l'ISPRA sulle variazioni contrattuali con i propri clienti relativamente allo schema EMAS.

La mancata comunicazione di quanto previsto ai precedenti punti può determinare le condizioni per la sospensione dell'abilitazione come stabilito al successivo punto 3.8 della presente procedura.

3.7 Richiamo scritto

Nel caso d'inosservanza delle regole riportate nella presente procedura e nel Regolamento EMAS, il verificatore potrà essere soggetto ad un richiamo scritto da parte del Comitato.

Anche nel caso di carenze sostanziali (ritenute tali dopo opportuni approfondimenti effettuati dall'ISPRA), quali mancato riscontro di Non Conformità legislative o di contenuto della dichiarazione ambientale (attività riconducibili ad un codice NACE per il quale il verificatore ambientale non è abilitato, aspetti ambientali rilevanti, relativi al settore, e non riportati nella dichiarazione ambientale, programmi ambientali non significativi e/o reiterati nel tempo), emerse nel corso delle istruttorie di registrazione EMAS svolte dall'ISPRA, reiteratesi nel corso dell'anno e notificate al verificatore ambientale, il Comitato può attivare la procedura di richiamo scritto.

Tale richiamo, qualora ne sussistano le condizioni, costituisce il primo passo verso la procedura di sospensione e/o revoca dell'abilitazione. Il richiamo scritto è comunicato dal Comitato al verificatore ambientale.

Al verificarsi delle condizioni per un terzo richiamo scritto, il Comitato darà seguito al procedimento previsto al punto 3.9 a seconda della gravità dell'inosservanza.

3.8 Limitazione della portata dell'abilitazione

La limitazione della portata dell'abilitazione è deliberata dal Comitato, sentito il verificatore ambientale interessato, nel caso in cui, a seguito delle verifiche periodiche eseguite dall'ISPRA, il verificatore ambientale non dia evidenza di aver operato o mantenuto le competenze per un periodo superiore a 4 anni nell'ambito di uno o più settori NACE per i quali è abilitato.

3.9 Sospensione dell'abilitazione

La sospensione dell'abilitazione è deliberata dal Comitato:

- a) in caso di violazione delle condizioni previste al precedente punto 3.6;
- b) in caso di violazione al Regolamento EMAS;
- c) in caso di violazione grave alla presente procedura o di mancato adeguamento ad eventuali sue successive modifiche o integrazioni, o di violazione grave alle direttive di comportamento deontologico o alle raccomandazioni emanate del Comitato ad indirizzo dei verificatori ambientali;
- d) in caso di mancata o tardiva comunicazione di elementi rilevanti ai fini dell'abilitazione;

- e) in caso di comprovata insufficienza qualitativa dell'attività svolta che abbia comportato l'adozione di un precedente provvedimento di cui al punto 3.7 precedente;
- f) in caso di condanna di primo grado per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona.

La delibera di sospensione è adottata previa consultazione delle parti interessate compreso il verificatore ambientale. L'ipotesi sub f) si riferisce a condanne riportate dal verificatore ambientale singolo stesso e non richiede la consultazione.

La delibera di sospensione fissa, in ogni caso in cui ciò sia possibile, i termini entro i quali il verificatore ambientale deve provvedere alla rimozione delle cause che ne hanno provocato l'adozione.

Il provvedimento di sospensione dell'abilitazione, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale. Esso implica la sospensione di ogni attività da parte del verificatore ambientale fino alla revoca della sospensione.

L'ISPRA provvede alla registrazione nell'elenco nazionale del provvedimento di sospensione ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

3.10 Revoca dell'abilitazione

La revoca dell'abilitazione è deliberata dal Comitato:

- a) in caso di violazione grave al Regolamento EMAS, dovendosi intendere come tale l'infrazione agli obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità imposti ai verificatori ambientali abilitati;
- b) in caso di mancata rimozione, nei termini previsti, delle cause che hanno determinato la sospensione dell'abilitazione;
- c) in caso di cessazione dell'attività da parte del verificatore ambientale;
- d) in caso di condanna definitiva per reati fiscali o societari o per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro la persona.

Nelle ipotesi sub a) e b) la delibera di revoca è adottata previa consultazione delle parti interessate compreso il verificatore ambientale.

Il provvedimento di revoca dell'abilitazione, corredato dell'indicazione dei motivi del provvedimento stesso, è comunicato al verificatore ambientale.

L'ISPRA provvede alla cancellazione dei riferimenti del verificatore dall'elenco nazionale ed alla relativa comunicazione alla Commissione Europea.

3.11 Ricorsi

Il richiedente può inoltrare istanza di ricorso nei confronti delle decisioni del Comitato entro 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione scritta inerente il diniego dell'abilitazione/estensione, la sospensione, cancellazione e la riduzione della portata dell'abilitazione. Il ricorso deve essere formalizzato a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, firmata, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.

Il Comitato, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, istituisce e convoca una commissione di esperti nel campo della valutazione di processi/procedimenti ambientali composta da un membro in rappresentanza del Comitato, un membro indicato dal ricorrente e da un Presidente scelto con il consenso delle parti. La Commissione esamina la documentazione per valutare la fondatezza del ricorso. Il parere definitivo è comunicato al ricorrente entro 30 giorni successivi.

3.12 Rinuncia all'abilitazione

La rinuncia all'abilitazione, da parte del verificatore ambientale abilitato, può essere effettuata in

ogni momento, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R inviata al Comitato.

3.13 Spese a carico dei Verificatori ambientali “Singoli”

E' previsto il pagamento delle spese per l'analisi della domanda di abilitazione e per lo svolgimento dell'esame.

Inoltre i Verificatori ambientali abilitati sono tenuti al pagamento delle spese per l'attività di sorveglianza svolta dall'ISPRA in relazione alla concessione dell'estensione della portata dell'abilitazione e per la verifica del mantenimento delle condizioni di rilascio dell'abilitazione.

L'ammontare delle spese e le modalità di pagamento sono indicate all'Allegato 3 alla presente procedura.

3.14 Rimborsi

In nessun caso può aver luogo il rimborso delle spese relative ai procedimenti, né a seguito dell'esito negativo della procedura di abilitazione, né per il ritiro della domanda o la decadenza della stessa.

ALLEGATI:

I seguenti allegati sono parte integrante della presente procedura:

- Allegato 1** Titoli formativi, professionali e scientifici per l'abilitazione dei verificatori ambientali “singoli”
- Allegato 2** Schema di domanda per l'abilitazione/estensione dei verificatori ambientali “singoli”
- Allegato 3** Settori e spese per l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali “singoli”
- Allegato 4** Linee guida per le commissioni di esame ai fini dell'accertamento della competenza di aspiranti verificatori ambientali “singoli”
- Allegato 5** Certificato di abilitazione
- Allegato 6** Tabella di equivalenza fra Macrosettori - NACE
- Allegato 7** Schema di domanda per l'abilitazione dei verificatori ambientali per determinati paesi terzi (extra UE)



ALLEGATO 1

TITOLI FORMATIVI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI PER L'ABILITAZIONE DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

I verificatori ambientali, che agiscono in modo autonomo (*Singoli*), devono possedere a titolo personale tutte le necessarie competenze e caratteristiche richieste dall'art. 21 del Regolamento EMAS. L'abilitazione sarà concessa, con portata limitata, in funzione della competenza dimostrata ed il possesso dei requisiti richiesti per dimostrare i quali il candidato dovrà produrre una idonea documentazione.

Il richiedente l'abilitazione deve dimostrare:

a. Competenza

1. Istruzione di base

Gli aspiranti verificatori ambientali devono possedere il diploma di laurea. Un titolo di studio di grado inferiore è ammesso in presenza di un'adeguata esperienza lavorativa suppletiva (infra, n. 2).

2. Formazione specifica

Il richiedente l'abilitazione deve dimostrare di essere in possesso di un'adeguata formazione specifica sui seguenti aspetti (in relazione alle Divisioni NACE per cui è richiesta l'abilitazione):

- a) conoscenza e comprensione del Regolamento EMAS, del funzionamento generale dei sistemi di gestione ambientale, delle norme pertinenti e dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili;
- b) conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle attività oggetto di verifica e convalida;
- c) conoscenza e comprensione degli aspetti e impatti ambientali, compresa la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile;
- d) conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici attinenti alle tematiche ambientali dell'attività oggetto di verifica;
- e) comprensione del funzionamento generale delle attività oggetto di verifica per la valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione per quanto attiene all'interazione tra l'ambiente e l'organizzazione e i suoi prodotti, servizi e operazioni;
- f) conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientale;
- g) conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale);
- h) la dimensione ambientale dei prodotti e dei servizi, compresi gli aspetti e le prestazioni ambientali in fase di utilizzo e post-utilizzo, e la correttezza dei dati forniti ai fini dell'adozione di decisioni in ambito ambientale.

I requisiti di formazione specifica devono essere opportunamente documentati attraverso, ad esempio, attestazioni di frequenza di corsi (con eventuali esami finali), partecipazione a seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e lavori scientifici in materia ambientale, attività di docenza e quant'altro il candidato ritiene utile.

In tutti i casi, la Commissione d'esame verificherà l'effettiva competenza ed esperienza dei candidati durante il colloquio.

b. Esperienza

1. Esperienza lavorativa di base

Il richiedente l'abilitazione deve possedere almeno 4 anni di esperienza lavorativa di base. In caso di possesso di titolo di studio di grado inferiore alla laurea specialistica è necessaria



ALLEGATO 1

un'esperienza lavorativa di base di almeno 7 anni. Almeno 2 degli anni di esperienza di lavoro devono essere maturati nel campo della gestione ambientale.

2. Esperienza specifica

Il richiedente l'abilitazione deve dimostrare di aver eseguito almeno sette audit completi di seconda o terza parte dei quali almeno due con riferimento ad una verifica e convalida EMAS presso un'organizzazione operante nel settore per il quale richiede l'abilitazione. Gli audit come team leader dovranno essere tre, di cui almeno due sui sistemi di gestione ambientale.

Il richiedente l'abilitazione deve dimostrare esperienza specifica nei settori di attività (Codici NACE) per i quali chiede l'abilitazione.

c. Imparzialità, indipendenza, trasparenza e riservatezza

Il richiedente l'abilitazione deve attestare la propria indipendenza sia rispetto a qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, sia rispetto allo svolgimento di funzioni pubbliche di controllo, che potrebbe influenzarne il giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte. In particolare, il candidato deve indicare eventuali altre fonti di reddito derivanti da attività di consulenza o di altro tipo legate a rapporti con imprese operanti nei campi in cui è richiesta l'abilitazione. Deve impegnarsi a non effettuare verifiche e convalide presso organizzazioni con le quali ha avuto rapporti di consulenza negli ultimi 2 anni. Deve inoltre rispettare, per quanto applicabile ad un singolo, i punti 4.2 imparzialità, 4.5 trasparenza, 4.6 riservatezza, 8.5 scambio di informazioni col cliente della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

d. Procedure

Il richiedente deve trasmettere, all'atto della richiesta di abilitazione, i documenti che descrivono la propria metodologia e procedura di verifica e convalida. A tal fine, il candidato deve dimostrare di rispettare, per quanto applicabile ad un singolo, in particolare i requisiti dei punti 9 e 10 della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

Nota

- A titolo indicativo, si ritengono ammissibili le esperienze professionali maturate nel contesto dell'ottemperanza, da parte di aziende con cui il candidato abbia intrattenuto rapporti di dipendenza o di consulenza, alla normativa relativa a Qualità, Ambiente e Sicurezza.
- Ai fini dell'EMAS, i termini contenuti nella UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che si riferiscono a, "certificazione del Sistema di Gestione Ambientale" e "certificato" devono intendersi sostituiti rispettivamente da: "verifica e convalida della dichiarazione ambientale" e "dichiarazione ambientale convalidata".



ALLEGATO 2

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ABILITAZIONE/ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DEI
VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"**

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
c/o ISPRA
Servizio per le Certificazioni Ambientali
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

Il/La sottoscritto/a:

Nome e Cognome.....
Nato/a a: il.....
con domicilio in:
Città.....Cap.
Tel.....Fax.....e-mail:.....
sito web :.....

Indirizzo c/o il quale si vuole ricevere (se diverso dal precedente) la documentazione:

Indirizzo:.....
Città.....Cap.....
Tel.....Fax.....e-mail:.....

CHIEDE

ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009, l'abilitazione/estensione della portata dell'abilitazione come verificatore ambientale singolo secondo le modalità previste dalla "Procedura per l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali"

L'abilitazione/estensione viene richiesto per le seguenti Divisioni e/o sottodivisioni NACE.....
.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente domanda e l'autenticità dei documenti, pena la decadenza presente e futura dei diritti di ammissione all'esame e/o la revoca dell'abilitazione.

Dichiara, inoltre, di conoscere la procedura sopra citata e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di pagare le quote relative ai diritti annuali e alle spese sostenute dall'ISPRA.

Data.....

Firma.....

NOTE:

1. Si prega di compilare la presente Domanda e la modulistica allegata, in stampatello, in tutte le sue parti e con le informazioni richieste allegando la documentazione indicata.
2. Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.
3. Il Comitato e l'ISPRA garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.
4. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento della quota richiesta dalla procedura. La quota non è soggetta a rimborso.



ALLEGATO 2

Modulo 1

1- Competenza

1.1 ISTRUZIONE DI BASE

Laurea/Diploma	Istituto universitario Scuola/Ente	Data di conseguimento

Nota: allegare copia dei titoli

1.2 ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI DAL CANDIDATO

Ente	Data di conseguimento	Normativa di riferimento	Certificazione del mantenimento

Nota: allegare copia dei relativi certificati, attestati di qualifica e simili della eventuale documentazione attestante il mantenimento della qualifica.



ALLEGATO 2

Modulo 2

1.3 FORMAZIONE SPECIFICA

Corso/Seminario	Tema/Argomento	Durata (h)	Anno	Organizzaz./Ente

Note:

- a) allegare copia del certificato di frequenza e/o superamento di esame dei corsi. Gli attestati devono essere accompagnati da copia del programma del corso che ne indichi la durata;
- b) tra questi corsi rientrano: corsi di specializzazione, Master di I° e II° livello, Scuole EMAS (SE-RA e ME-VA) ritenuti dal candidato utili per il processo di abilitazione .



ALLEGATO 2

Modulo 3

2- Esperienza

2.1 ESPERIENZA LAVORATIVA DI BASE

Dal	Al	Organizzazione	Settore di attività	Funzione/Ruolo

Note:

- a) indicare mese e anno
- b) allegare il curriculum dettagliato della esperienza lavorativa di base e specifica. Il curriculum dovrà essere firmato dal candidato e corredato da documentazione ufficiale del o dei datori di lavoro attestante le attività svolte presso strutture organizzate ed i relativi periodi di svolgimento, oppure supportate da documentazione adeguata quale: lettere di incarico, contratti, e simili (privi della parte economica)



ALLEGATO 2

Modulo 4

2.2 ESPERIENZA SPECIFICA

Settore di attività	Totale giorni	Giorni effettivi di audit	Organizzazione verificata	Tipo di V.I.	Ruolo	N. membri GVI	Normativa di riferimento	Committente

Nota: Allegare copia di documentazione attestante la dimostrazione dei requisiti specificati attinenti le verifiche di cui all'esperienza specifica. Tale dimostrazione deve essere costituita da documenti (copia) che consentano di valutare almeno l'unità e/o l'azienda/organizzazione verificata, la durata e la consistenza della verifica, il ruolo svolto dal candidato durante la stessa, la normativa a fronte della quale è stata eseguita la verifica, il codice di identificazione del rapporto di verifica che è stato emesso.



ALLEGATO 2

Nota di chiusura dell'Allegato 2

Qualora la modulistica allegata alla domanda non fosse sufficiente a contenere le informazioni richieste si prega di utilizzare copie dei moduli necessari.

Moduli allegati:

1. Istruzione di base e ulteriori titoli n° pag. _____
2. Formazione specifica n° pag. _____
3. Esperienza lavorativa di base n° pag. _____
4. Esperienza specifica n° pag. _____
Ulteriori certificazioni n° pag. _____

La presente domanda è costituita da n° _____ pagine complessive, compresa la presente pagina di chiusura.

Data, _____

Firma _____



ALLEGATO 3

SETTORI E SPESE PER L'ABILITAZIONE E LA SORVEGLIANZA DEI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

1. Settori di abilitazione

L'abilitazione dei verificatori ambientali singoli è rilasciata per una o più Divisioni della classificazione statistica delle attività nelle Comunità Europee definite nel Regolamento CE n. 1893/2006 (NACE). L'abilitazione può essere limitata, all'interno di una Divisione NACE, in funzione della complessità dell'attività e/o della dimensione dell'organizzazione.

2. Spese a carico dei Verificatori ambientali "Singoli".

Sono previste le seguenti spese a carico dei richiedenti l'abilitazione a titolo individuale:

a. Spese per l'analisi della domanda di abilitazione e della relativa documentazione

Le spese per l'analisi della domanda di abilitazione e della relativa documentazione sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di € 500.

b. Spese per lo svolgimento dell'esame di cui al punto 2.4 della presente procedura

Le spese per lo svolgimento dell'esame relativo alla abilitazione sono stabilite in modo forfetario per un ammontare di € 500. Tale somma deve essere versata in un'unica soluzione prima della data di svolgimento dell'esame a fronte della Nota di debito emessa dall'ISPRA unitamente all'ammontare di cui al precedente punto 2.a. I relativi versamenti devono essere effettuati sul c/c 218550 presso BNL Ag. 18 – Via Cristoforo Colombo, 550 Roma codice IBAN. IT67P0100503382000000218550 SWIFT CODE: BNL I I T R R

c. Attività di sorveglianza

L'attività di sorveglianza è svolta dall'ISPRA in relazione alla concessione dell'estensione della portata dell'abilitazione e per la verifica del mantenimento delle condizioni di rilascio dell'abilitazione. Per ogni sorveglianza, le spese sono stabilite - a partire dal 01-01-2020 - in modo forfetario in € 500 e vanno versate a fronte di specifiche Note di debito emesse dall'ISPRA.

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA PER LE COMMISSIONI DI ESAME AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DI ASPIRANTI VERIFICATORI AMBIENTALI "SINGOLI"

1. Nota metodologica preliminare

Gli argomenti di seguito elencati sono stati individuati per fornire ai candidati un orientamento di massima sulle materie la cui conoscenza rappresenta il patrimonio culturale generale del verificatore ambientale singolo.

L'accertamento, da parte dei componenti delle commissioni di esame, del possesso di tale cultura generale non deve quindi avvenire attraverso la verifica della puntuale conoscenza da parte dei candidati di tutti i temi elencati nel documento, ma piuttosto attraverso l'accertamento che essi, nella sostanza, abbiano la capacità di svolgere la funzione di verificatore ambientale secondo il Regolamento EMAS, nei settori per i quali è richiesta l'abilitazione.

2. Requisiti di competenza

a. Competenze generali

Il Verificatore ambientale deve dimostrare preliminarmente di avere familiarità con i seguenti elementi:

- Regolamento (CE) n. 1221/09 (EMAS);
- Reg. CE 1505/17 modifica degli Allegati I, II e III
- Reg. CE 2026/18 modifica dell'Allegato IV
- Documenti di riferimento settoriali pubblicati dalla Commissione UE, ove disponibili, ai fini dell'applicazione del Regolamento EMAS;
- Norme tecniche nazionali ed internazionali:
 - UNI-EN-ISO 14001 e 14004;
 - UNI-EN-ISO 19011;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

b. Aspetti da trattare nell'audit ambientale

Il Regolamento EMAS definisce l'audit ambientale come uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi, destinati alla protezione dell'ambiente, al fine di facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente e di valutare la conformità alle politiche ambientali aziendali.

I requisiti relativi all'audit ambientale sono esposti in dettaglio nell'allegato III al Regolamento EMAS.

Le conoscenze richieste ai verificatori ambientali in relazione alla conduzione dell'audit ambientale devono quindi comprendere i seguenti aspetti:

- Obiettivi
- Campo di applicazione
- Organizzazione e risorse
- Pianificazione e preparazione
- Conduzione dell'audit
- Rapporto di audit e conclusioni
- Verifica del completamento e dell'efficacia delle azioni correttive adottate
- Frequenza degli audit

Il verificatore ambientale deve dimostrare in questo campo conoscenza degli aspetti specialistici descritti negli allegati I II e III del Regolamento EMAS.

c. Aspetti gestionali ed organizzativi

Conoscenza completa dei processi decisionali ed operativi in una azienda/organizzazione comprendente lineamenti di base di:

ALLEGATO 4

- metodi di gestione e di pianificazione
- metodi di verifica e correzione
- forme di organizzazione dell'azienda/organizzazione
- funzionamento delle strutture operative
- sistemi di gestione

E' altresì richiesta conoscenza di gestione del personale, comunicazione, formazione e sviluppo, compresi i seguenti elementi:

- qualificazione del personale ed attribuzione di incarichi

Il candidato deve essere in grado di valutare quanto previsto nel regolamento in relazione alla politica, ai programmi ed agli obiettivi ambientali per un'organizzazione ed essere in grado di verificare la previsione di risorse necessarie per l'attuazione ed il mantenimento del sistema di gestione ambientale.

d. Aspetti ambientali specifici dell'azienda/organizzazione

E' richiesta una conoscenza specifica per quanto riguarda gli aspetti ambientali, diretti e indiretti, specifici dell'organizzazione (per i settori per i quali viene richiesta l'abilitazione) con riferimento alle prestazioni ambientali ed ai potenziali impatti ambientali.

Ciò include in particolare la conoscenza di:

- impatti ambientali tipici delle attività
- metodi per prevenire e minimizzare l'inquinamento ambientale
- misure per la prevenzione degli incidenti
- valutazione dei flussi di materiali ed energia nell'organizzazione
- responsabilità civili e penali dei dirigenti in relazione ai rispettivi incarichi
- metodi per l'accertamento e la valutazione degli aspetti ambientali.

e. Aspetti tecnici collegati con le attività sottoposte a verifica

In quest'ambito, l'attenzione degli esaminatori deve concentrarsi sulle conoscenze tecniche tipicamente connesse con i settori per i quali il candidato ha presentato domanda di abilitazione.

A seconda dei settori richiesti, egli deve dimostrare la conoscenza dei processi e delle attività che possono avere un impatto sull'ambiente. L'esame quindi verte in particolare sui seguenti aspetti (in quanto applicabili):

CONSERVAZIONE DELLE RISORSE

Progettazione e sviluppo di processi che limitano l'uso di materie prime
Progettazione e sviluppo di processi di produzione con ridotta quantità di rifiuti
Provvedimenti per la riduzione, l'eliminazione ed il riutilizzo dei rifiuti
Provvedimenti per ridurre il consumo di acqua e per il suo uso razionale
Trattamento dell'acqua di scarico
Sistemi per il contenimento di acqua antincendio / aree di contenimento
Provvedimenti per il risparmio energetico

CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni negli impianti di produzione
Provvedimenti per il controllo della qualità dell'aria
Controllo del rumore
Eliminazione di altri fastidi (odori, illuminazione, radiazioni, vibrazioni)

PROTEZIONE DEL SUOLO

Provvedimenti per evitare la contaminazione del suolo
Provvedimenti per evitare pericoli nel caso di contaminazione del suolo
Indagini e bonifiche

RIDUZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Prevenzione



ALLEGATO 4

Logistica
Trattamento
Recupero
Smaltimento
Rifiuti che richiedono speciale monitoraggio
Modelli per la raccolta dei rifiuti

PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE L'IMMAGAZZINAMENTO ED IL TRASPORTO

Materie prime
Prodotti
Rifiuti
Sostanze pericolose

PREVENZIONE DI INCIDENTI CHE DANNEGGIANO L'AMBIENTE

Tecniche di prevenzione
Tecniche di limitazione

SISTEMI PER ACCERTARE, VALUTARE E REGISTRARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Analisi
Metodi di misura
Statistiche
Costi-benefici

ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Marketing
Organizzazione delle attività non industriali
Selezione dei fornitori
Servizi alla clientela
Formazione del personale
Comunicazione
Azioni promozionali e di sensibilizzazione

f. Requisiti derivanti da leggi e norme ambientali

L'esame si concentrerà in particolare sui seguenti argomenti:

Legislazione:

- legislazione ambientale e suoi collegamenti con settori legislativi contigui
- legislazione ambientale dell'Unione europea in relazione con la legislazione ambientale nazionale e regionale
- legislazione sul controllo delle emissioni
- legislazione sulle acque
- legislazione sui rifiuti
- legislazione sulla protezione del suolo
- legislazione sulla sicurezza del lavoro
- legislazione sulla gestione del rischio di incidente rilevante e delle sostanze pericolose
- legislazione sulla valutazione di impatto ambientale

Obblighi dell'operatore:

- obblighi autorizzativi e IPPC/IED
- obblighi di documentazione (registro di installazione, registro delle emissioni, registro aziendale, registrazione della gestione dei rifiuti, bilancio dei flussi di materia, manuale e registro di impianto)
- obblighi di ispezione (auto monitoraggio, ispezioni/misure/analisi iniziali e periodiche di sostanze, emissioni, acque reflue, rifiuti, (registrazione di) misure in continuo, ispezioni all'impianto ai sensi della legislazione sulle acque).
- monitoraggio dell'impianto (evitare incidenti nell'impianto, limitare il loro impatto, provvedimenti da prendere nell'evenienza (ad es. piano di emergenza)



ALLEGATO 4

- obblighi di denuncia (procedure di notifica, comunicazioni, dichiarazioni di emissione)
- obblighi dell'impresa/organizzazione (responsabilità della direzione, delega degli obblighi, linee di responsabilità, funzioni consultive [dirigenti], norme relative ad aziende/organizzazioni specialistiche, documentazione dell'organizzazione sulle prestazioni ambientali, coinvolgimento del personale nelle prestazioni ambientali)

Certificato di Abilitazione

Licensing Certificate



Denominazione

Via
00xxx CITTA'

N. abilitazione **IT-V-00nn**

Licence Number

Abilitato il xx.xx.20xx

Licence date

è abilitata/o ad operare come verificatore ambientale secondo le disposizioni del Regolamento EMAS “Sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)”.

has been licensed as environmental verifier according to EMAS Regulation, allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS).

L’abilitazione è concessa in relazione ai seguenti codici NACE:

The scope of licensing covers the following NACE codes:

(Lista dei codici NACE concessi)

Roma,
Date

Validità: xx.xx.20xx
Valid until:

Comitato Ecolabel – Ecoaudit

Sezione EMAS Italia

Il Presidente

Certificato di Abilitazione per paesi terzi

Licensing Certificate for third countries



Denominazione Verificatore
N. **abilitazione** **IT-V-00nn**

è abilitata/o ad operare come verificatore ambientale secondo le disposizioni del Regolamento EMAS nei seguenti paesi terzi:

has been licensed to carry out verification and validation activities according to EMAS Regulation in the following third countries:

(elenco dei paesi terzi in italiano/inglese)

Roma,
Date

Validità: xx.xx.20xx
Valid until:

Comitato Ecolabel – Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
Il Presidente

Il presente allegato è valido solo se accompagnato dal pertinente certificato indicante la portata dell'abilitazione del verificatore

ALLEGATO 6

APPENDICE I: Tabella di equivalenza fra Macrosettori - NACE

(A titolo indicativo sono riportate anche le equivalenze fra codici EA e macrosettori ACCREDIA)

NACE			EA	
Macrosettori	Divisioni	Divisioni qualificanti	Settori	Macrosettori
I	1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 81.3 - 2	1.1 - 1.2 - 1.3 - 2	1	I
II	1.4 - 1.7 - 3	1.4 - 3	1	I
III	5 - 6 - 7 - 8 - 9	5 - 6	2	IV
IV	10 - 11 - 12	10 - 11	3	I
V	17	17	7	III
VI	13 - 14 (escluso 14.2) - 32.5	13	4	VI
VII	14.2 - 15 - 95.23	15	5	VI
VIII	16 - 31 - 95.24	16	6, 23e	V
IX	19 - 20 - 21 - 22 - 27.33	19 - 20 - 21	10, 12, 13, 14	VII
X	24.46	24.46	11	X
XI	23 - 24 (escluso 24.46)	24 (escluso 24.46)	15, 16, 17a, 23f	IV
XII	25 - 26 - 27 (escluso 27.33) - 28 - 29 - 30 - 32 (escluso 32.5) - 33 - 45.2 - 95.1 - 95.21 - 95.22 - 95.25 - 95.29	25 - 26 - 27 (escluso 27.33) - 28	17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d; 29b	II
XIII	38 - 37 - 39 - 81.29	37 - 38	24, 39a	XI
XIV	35 - 36	35 - 36	25, 26, 27	VIII
XV	41.2 - 42 - 43	41.2 - 42	28	IV
XVI	77	77	32	IX
XVII	45 (escluso 45.2) - 46 (escluso 46.12) - 47 (escluso 47.3)	45 (escluso 45.2) - 46 (escluso 46.12)	29a, c	IX
XVIII	47.3 - 46.12 -	47.3	29a	IX
XIX	55 - 56	55 - 56	30	I
XX	75 - 86 - 87 - 88	86	38	XIV
XXI	49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 61	49 - 50 - 51	31a, 31b	II
XXII	41.1 - 58.2 - 62 - 63.1 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 81.1 - 81.21 - 81.22 - 82	62 - 64 - 65 - 68	32, 33, 35	IX
XXIII	18 - 58.1	18 - 58.1	8, 9	III
XXIV	84 - 85	84 - 85	36, 37	XIII
XXV	59 - 60 - 63.9 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94; 96 - 97 - 98 - 99	59 - 60 - 90 - 91 - 93 - 96	39b	IX
XXVI	72	72	34	XII



ALLEGATO 7

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ABILITAZIONE DEI VERIFICATORI AMBIENTALI PER
DETERMINATI PAESI TERZI (EXTRA UE)

Al Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
Sezione EMAS Italia
c/o ISPRA
Servizio per le Certificazioni Ambientali
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

Il verificatore ambientale

con sede in

già abilitato per operare come verificatore ambientale ai sensi degli articoli 20, 21 e 25 del Regolamento EMAS ed iscritta nell'elenco nazionale ed europeo con la sigla IT-V-00nn, chiede, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento EMAS, l'abilitazione come verificatore ambientale per il seguente paese terzo (extra UE):

ai fini delle attività di verifica e convalida nelle seguenti divisioni NACE :

.....
.....
.....

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento EMAS, lo scrivente si impegna a notificare al Comitato, con almeno 6 settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica e convalida da svolgere nel suddetto paese terzo, le informazioni relative al luogo e ai tempi della verifica e convalida.

Allega la seguente documentazione:

- o evidenza del possesso dei requisiti di:
 - conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l'abilitazione,
 - conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l'abilitazione.

In alternativa

- o evidenza dell'esistenza di un rapporto contrattuale con una persona o organizzazione qualificata (e indipendente dall'organizzazione soggetta a verifica) che soddisfi i suddetti requisiti.

Data

.....
(Firma del richiedente)

NOTE:

Il Comitato si riserva il diritto di verificare la veridicità di tutte le informazioni riportate e la documentazione allegata.

Il Comitato e l'ISPRA garantiscono la massima riservatezza di tutte le informazioni indicate ed allegate alla presente domanda.